



**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTEREFRENZIALI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI GESTITI
(D. Lgs. 81/08 Tit. I, art. 26, comma 1)**

| TIPO DI DOCUMENTO: D.U.V.R.I. | Data | Rev. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | |
| RESPONSABILE TECNICO | | |
| APPALTATORE | | |

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Con il presente D.U.V.R.I. l'ALER BG LC SO, di seguito denominata Committente, intende informare le ditte esterne, i lavoratori autonomi e i fornitori, di seguito nominati appaltatori, che svolgono lavori o forniscono servizi negli edifici gestiti e amministrati e nei luoghi di cui la Committente ha la disponibilità giuridica, sui rischi presenti ove si svolge l'appalto o la prestazione autonoma, come previsto dall'articolo 26, comma 1 del D. Lgs. 81/08.

Gli appaltatori, anche di singoli, semplici interventi di limitata durata, sono tenuti ad utilizzare attrezzatura e dispositivi di protezione individuale propri, i dipendenti o lavoratori autonomi sono informati sui rischi della propria attività e sono responsabili della propria sicurezza per quanto concerne la propria specifica attività e competenza. L'uso di macchine, attrezzature o utensili, di proprietà della committente, non è consentito in alcun caso.

Il personale che sarà sorpreso a compiere azioni pregiudizievoli, per la sicurezza propria o di altre persone, potrà essere allontanato dai luoghi interessati dalle stesse lavorazioni.

1.DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

LE DITTE APPALTATRICI E/O I LAVORATORI AUTONOMI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL'ALLEGATO XVII al D. Lgs. 81/08

Idoneità tecnico professionale di imprese e/o lavoratori autonomi

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire alla Committente, nella figura del responsabile dell'Ufficio Tecnico e manutenzione immobili e all'Ufficio Gestione Appalti:
 - a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia d'appalto
 - b) documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma1, lettera a) con riferimento ai rischi specifici e alla relativa prevenzione o piano operativo di sicurezza.
 - c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente D.Lgs, di macchine, attrezzature e opere provvisoria
 - d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
 - e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di

evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario

- f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D. Lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni, con riferimento anche a lavori in quota, utilizzo di attrezzature e montaggio opere provvisorie e ponteggi
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal D. Lgs. 81/08
- i) documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24.10.2006
- l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/08

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, con oggetto sociale inerente alla tipologia di appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente D.Lgs di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal D. Lgs. 81/08
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24.10.2006

3. In caso di subappalto, consentito solo per particolari interventi, che deve essere autorizzato dalla Committente, ALER verifica l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al punto 1.

2.UBICAZIONE

Edifici residenziali e commerciali di proprietà o in gestione amministrativa ALER per le provincie di Bergamo, Lecco e Sondrio.

L'orario in cui avverranno le lavorazioni sarà dalle 8,00 alle 17,00, con eventuale pausa di un'ora; orari diversi saranno stabiliti in accordo con la direzione tecnica della Committente.

3. ANALISI DEI RISCHI POTENZIALI TIPICI DELL'ATTIVITÀ PRESENTI NELLE AREE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI

FATTORI DI RISCHIO CONSIDERATI

- 1. Agenti biologici**
- 2. Agenti chimici**
- 3. Macchine, impianti**
- 4. Elettricità**
- 5. Incendi ed esplosioni**
- 6. Luoghi locali e posti di lavoro**
- 7. Interferenze e sovrapposizioni**
- 8. Rumore**
- 9. Pericoli eventuali specifici di una certa realtà operativa**

ANALISI RISCHI POTENZIALI PRESENTI NEGLI EDIFICI

Agenti biologici

Non esistono particolari rischi biologici tali da determinare malattie di tipo batteriologico o virale.

Agenti chimici

Non esistono situazioni o lavorazioni che possano generare rischio chimico.

Macchine, impianti

Sono presenti impianti in dotazione all'edificio (elettrico, ascensore) che non presentano rischi per chi svolge attività, il cui impiego da parte dell'appaltatore, se richiesto, può essere consentito, subordinato all'autorizzazione del servizio tecnico della Committente. L'appaltatore dovrà tenere conto dei rischi indotti dalla presenza dei condomini che si muovono nelle aree comuni, con veicoli, motocicli, animali domestici

Rischio elettrico

L'impianto elettrico, per caratteristiche, è di tipo civile, realizzato per impieghi non gravosi, pertanto potrebbero sussistere rischi dovuti a componenti guasti, in cattivo stato o manomessi causati da terzi in tempi immediatamente precedenti l'intervento, non rilevati dalla committente. L'eventuale allacciamento all'impianto, di attrezzature mobili o portatili deve presumere la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'idoneità dell'impianto stesso e l'autorizzazione del tecnico della Committente che segue il lavoro. Deve essere escluso il collegamento di macchine o utensili ad elevato assorbimento, in cattivo stato d'uso, con involucro danneggiato, conduttori ammalorati, con guaine abrasive o nastrate.

Provvedimenti da adottare per eliminare o limitare al minimo possibile il rischio

- verifica dell'idoneità delle protezioni (impianto di terra e interruttori differenziali e magnetotermici);

- verifica del coordinamento delle protezioni contro i contatti indiretti e contro sovratensioni e corto circuiti da parte di installatore abilitato;
- verifica del corretto stato d'uso dei cavi di alimentazione, prese e utenze;
- divieto di utilizzare elettrodomestici per pulizia in ambienti bagnati o molto umidi (esempio con pavimento bagnato) o appoggiare conduttori elettrici su superfici bagnate;

Incendio ed esplosione

Il rischio incendio ed esplosione indotto dalle attività condominiali è pressoché nullo a meno che vengano svolte, da condomini avventati, azioni imprevedibili, ignote alla Committente, che possano costituire rischio, nel qual caso dovrà essere avvisata la direzione tecnica.

Gli appaltatori dovranno tuttavia essere dotati di mezzi di estinzione portatili efficienti da tenere sul proprio automezzo.

Luoghi, locali, posti di lavoro

Il rischio dovuto alla tipologia di locali e ambiente di lavoro, nelle aree e pertinenze condominiali, viene valutato preventivamente dall'appaltatore in base alla tipologia da svolgere e lo stesso dovrà adottare le precauzioni previste per la propria specifica attività, in relazione a tipologia e collocazione degli interventi da attuare.

Interferenze e sovrapposizioni

Nel caso, peraltro improbabile, fossero in corso altri interventi diversi nella stessa area, in modo tale da creare interferenze, il tecnico della Committente stabilirà le priorità e le appaltatrici dovranno collaborare al fine di attuare un efficace coordinamento, per evitare che i pericoli determinati dalle diverse attività causino rischi per lavoratori e condomini.

Rumore

Trattandosi di normale ambiente non lavorativo, il rumore non è un rischio classificabile come indotto dalle attività condominiali.

Pericoli eventuali specifici di una certa realtà operativa

Il personale di ditte esterne che sia esposto a rischi specifici per l'attività che svolge, deve essere formato e informato sui rischi a cura del proprio datore di lavoro che adotterà tutte le precauzioni necessarie ad eliminare e, ove non possibile ridurre al minimo i rischi e garantirà ai propri dipendenti i DPI, le attrezzature e gli utensili idonei, in perfetto stato di conservazione.

Identificazione del personale

Il personale delle ditte appaltatrici e i lavoratori autonomi dovranno indossare abiti da lavoro idonei ed essere in possesso del tesserino di riconoscimento previsto dall'art. 26 comma 8 del D. Lgs. 81/08

4. NORME COMPORTAMENTALI

Al fine di garantire un corretto coordinamento con la Direzione tecnica e il servizio sicurezza della Committente gli appaltatori (aziende e lavoratori autonomi) che vanno svolgere tali interventi oltre ad operare in sicurezza devono:

- indicare con precisione data e ora dei lavori o servizi da svolgere;
- tenere in cantiere copia della documentazione di cui al punto 1;
- indicare il nominativo della persona incaricata addetta o responsabile dell'intervento e n. RM;

Al fine di limitare al minimo rischi e disagi per i condomini:

- Utilizzare attrezzature a norma, a basse emissioni di rumore e gas di scarico (specie per giardinaggio), evitando di lasciarle accese nei tempi di attesa;
- Limitare la propagazione di fumi e polveri, eventualmente irrorando con acqua nebulizzata detriti e parti da demolire;
- Privilegiare le piccole demolizioni con tagli e carotaggi, limitando l'uso dei martelli demolitori per limitare le vibrazioni e il rumore;
- Evitare i cavi elettrici appoggiati al suolo, nel caso sia inevitabile proteggerli;
- Segnalare pavimenti scivolosi per acqua, detersivi o inquinanti oleosi;
- Pulire prontamente le parti comuni imbrattate con polveri o macerie;
- L'ascensore può essere utilizzato solo previo accordo con la direzione tecnica e garantendone il corretto impiego e la pulizia.

Operando nelle parti di pertinenza comuni degli edifici della Committente quali cortili, piazzali, corti, vialetti, rampe, scale, camminamenti pedonali, porticati, strade, parcheggi, aiuole, giardini, terrazzi, coperture, gli appaltatori dovranno attenersi scrupolosamente, oltre a quanto sopra, a quanto indicato appresso:

- Segregare e sorvegliare le aree operative in modo da evitare che condomini, specie anziani, bambini e animali domestici, possano essere investiti o lesionati da mezzi, attrezzature o proiezione di schegge, polvere, corpi estranei e radiazioni UV;
- Segnalare, segregare o coprire buche e/o scavi;
- Delimitare con segregazioni le aree interessate da caduta dall'alto di materiali e le zone alle base di ponteggi, trabattelli e scale;
- Segregare, rendendo inaccessibili, le zone di sollevamento e discesa carichi con argani;
- Delimitare con nastro adeguatamente fissato, o rete, le aree di movimentazione macchine operatrici, tagliaerba, cestelli auto sollevanti, collocando anche specifici cartelli di sicurezza;
- La movimentazione di carichi con mezzi di sollevamento e trasporto deve avvenire solo in presenza di moviere che sorvegli l'area di trasporto, allontanando gli estranei e i sollevamenti in area delimitata e sorvegliata da persona responsabile:
- Il montaggio di ponteggi deve avvenire in area delimitata e sorvegliata e in presenza di preposto
- Rimuovere a fine giornata lavorativa scarti, sfridi e rifiuti delle proprie lavorazioni;
- Non ingombrare con proprie attrezzature o detriti luoghi di passaggio;
- I rifiuti inerti e le macerie devono essere smaltiti in modo da evitare accumuli conformemente alle norme sulla gestione dei rifiuti;
- Materiali e attrezzature, non possono essere abbandonati, a fine turno, negli spazi condominiali, possono rimanere solo i ponteggi fissi se resi inaccessibili.

EMERGENZA

l'appaltatore deve essere organizzato per le emergenze con proprio personale appositamente formato e incaricato in modo specifico

PARTE DA COMPILARE A CURA DELLA DITTA APPALTATRICE

| TIPO DI PERICOLO CAUSA DI INTERFERENZA | Rischio per la sicurezza | | Rischio per la salute | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----------------------|----|
| | SI | NO | SI | NO |
| AGENTI NELLA ATTIVITA' SVOLTA | | | | |
| Agenti biologici | | | | |
| Agenti chimici | | | | |
| Attrezzature di lavoro (macchine, impianti, utensili) | | | | |
| Elettricit  | | | | |
| Incendio ed esplosione | | | | |
| Lavori in quota | | | | |
| Lavori in spazi confinati ristretti | | | | |
| Radiazioni non ionizzanti | | | | |
| Radiazioni ionizzanti | | | | |
| Rumore | | | | |
| Vibrazioni | | | | |
| Eventuali altri pericoli particolari della propria situazione operativa | | | | |

ANALISI COSTI PER LA SICUREZZA SOSTENUTI DALL'APPALTATORE

| | |
|----------------------------------------|--|
| DPI utilizzati per il lavoro specifico | |
| Opere provvisoriai | |
| Segnaletica e delimitazioni | |
| Strutture particolari | |
| Impianti specifici | |
| Formazione del personale | |
| Organizzazione lavori | |
| Varie | |
| TOTALE | |

Bergamo, li

ALER Bergamo

La ditta Appaltatrice
